

Verbale di Accordo ex art.4 Legge 20 maggio 1970, n. 300
sulla Videosorveglianza

Il giorno 21 luglio 2022 alle ore 10:30 si sono incontrate in modalità telematica su Piattaforma Lifesize:

la Delegazione aziendale rappresentata dal Presidente Luigi Pomponio, Loreta Margherita Quaranta (Relazioni Sindacali) e Laura Mochi (Responsabile Risorse Umane);

la Delegazione sindacale rappresentata da: Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA e UGL Terziario unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RR.SS.UU.);

nel seguito "le Parti";

per esaminare la questione attinente alla videosorveglianza attiva o in attivazione presso le sedi di lavoro aziendale o presso altre sedi ove il personale sotto l'autorità di LAZIOcrea espleta la propria attività lavorativa, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.

Premesso che:


1. la Società LAZIOcrea, costituita ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014, opera nei confronti della Regione Lazio svolgendo le attività di cui all'art. 3 dello Statuto sociale del 5 giugno 2018, al quale si fa rinvio;
2. per la tipologia di servizi ed attività svolte, il personale dipendente ha sede di lavoro presso gli uffici aziendali o presso altre sedi lavorative ubicate nel territorio della Regione Lazio;
3. l'Azienda ha effettuato tutti gli adempimenti di Legge, tra cui la predisposizione di un Regolamento aziendale sulla videosorveglianza, ricompreso nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Allegato n. 3 "Regolamenti e Procedure";

Considerato che:

1. presso le predette sedi di lavoro sono presenti, o sono in fase di attivazione, impianti di videosorveglianza con registrazione di immagini (nel termine massimo di 72 ore, fatte salve conservazioni superiori in caso di contenziosi), al fine di implementare la sicurezza dei lavoratori e delle persone (utenti esterni, visitatori etc...) che, a vario titolo, vi accedono oltre che a prevenire atti vandalici e danneggiamenti al patrimonio aziendale, culturale, furti, aggressioni e fatti analoghi ed esercitare l'eventuale diritto di difesa in ogni sede giudiziaria;
2. le apparecchiature di videosorveglianza non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora, non riprendono luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, né gli ambienti non destinati al lavoro;
3. le apparecchiature di videosorveglianza dispongono di specifiche misure di sicurezza tecnica ed organizzativa, quali ad esempio: la tracciabilità degli accessi, l'identificazione del personale che ha l'accesso e l'impossibilità di ricostruire i percorsi dei soggetti ripresi nell'ambito globale;
4. le telecamere inquadrano aree interne e/o esterne di ciascuna sede di lavoro, i dipendenti e gli utenti esterni che vi transitano e, pertanto, è necessario procedere ad un Accordo sindacale come previsto dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) ed in particolare dall'art. 4;

Le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa;



2. l'attività di videosorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di Legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori ed in generale di tutti i soggetti coinvolti;

3. per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangano validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la Legge al riguardo impone e, pertanto, gli apparati di videosorveglianza non effettueranno riprese relative allo svolgimento di attività all'interno dei luoghi di lavoro;

4. le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente, qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;

5. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), i dipendenti e gli esterni che transitano nelle aree di ripresa saranno informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifici cartelli monitori, sviluppati in conformità con le "Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" adottate il 29 gennaio 2020 dalla *European Data Protection Board*;

6. sia la raccolta dei dati, sia il trattamento degli stessi sono effettuati nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, senza ledere i diritti e le libertà degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

7. le immagini raccolte saranno conservate per circa 72 ore, fatti salvi casi in cui - per motivi di sicurezza, ordine pubblico, accertamento di reati e casi simili - risulti necessario un periodo di conservazione maggiore;

8. l'accesso alle immagini da parte degli addetti autorizzati al trattamento è limitata alle aree oggetto della sorveglianza;

9. l'Azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza, fatti salvi i casi di conclamati reati che saranno trattati dall'autorità Giudiziaria;

10. l'Azienda si impegna a rispettare quanto stabilito dal Garante per la privacy nel "Procedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, come integrato dalla FAQ pubblicate (vedi <https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza>) dopo il provvedimento dell'EDPB del gennaio 2020, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione ad adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati personali o altre autorità.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte di LAZIOcrea S.p.A. di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal Codice Privacy D.lgs. 196/2003, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto

LAZIOcrea S.p.A.

Le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

UIL PA

UGL

Paolo Tennesi

[Signature]

Mica Ferraro

Alice Mlazzoffa

Stefano Pozzo

[Signature]
[Signature]
[Signature]

lo

AP

AP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

La RR.SS.UU.

(QUADIR) Alvaro Juez
Pedro Carrozzini

Voluntario Juez

Mossimo De Benedictis

Alvaro Juez

Francisco Borroni

Alvaro Juez